



COMUNE DI CERCEPICCOLA

- Provincia di Campobasso -

Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 26-05-2016

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 20:42, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione in seduta, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

NARDACCHIONE MICHELE	P	PISANI NICOLA	A
DEL ROSSO ALFREDO	P	SPINA COSMO	P
NAWRATIL ANDREAS	P	NARDOIA MARIA ROSARIA	A
DI SANTO PIERO	P	SALVATORE MARTA	A
IRANO GIOVANNI	A	CROCE ALESSANDRO	P
TESTA PATRIZIA	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Risulta, pertanto, che gli interventi sono in numero legale:

- presiede il Signor NARDACCHIONE MICHELE nella sua qualità Sindaco;
- partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ART. 97,C.4, del T.U. N. 267/2000) il Segretario Comunale dott. Fabio Fariello;

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso:

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Fratangelo Nicola

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Cercepiccola non dispone di un regolamento che disciplini l'utilizzo dei propri locali, nonostante pervengano all'ente medesimo svariate richieste di concessione in godimento da parte di cittadini, sia singoli che in forma associata;

Ritenuto che l'affidamento dei locali comunali, da parte dei responsabili del servizio competenti, in assenza di una preventiva regolamentazione, può causare un pregiudizio ai principi fondamentali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., potendo ingenerare, non di rado, disparità di trattamento sovente causa di procedimenti giudiziari a carico degli enti locali;

Considerato che:

- pertanto, la preventiva regolamentazione è tesa ad ammantare di legittimità l'azione amministrativa, garantendo certezza, correttezza e celerità procedimentale ed assenza di qualsivoglia condotta discriminatoria:

-al fine di ampliare e fornire un addentellato costituzionale all'autonomia normativa degli enti locali, la legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione novellava l'articolo 117 prevedendo al comma 6 : *"I Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*;

- l'articolo 42 del Testo Unico Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia regolamentare, salvo la residuale ipotesi contemplata dall'articolo 48 comma 3, e, secondo l'orientamento dottrinale maggioritario, la competenza in merito a tutti gli atti che incidono sul patrimonio dell'ente;

Rilevato che il regolamento in oggetto al presente deliberato, riguarda soltanto alcuni locali comunali ed in particolare la possibilità di utilizzo degli stessi da parte di cittadini ed associazioni per la realizzazione di finalità sociali e di crescita del territorio e giammai meramente lucrative;

Posto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Tuel : *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

- ai sensi dell'articolo 8 del Tuel: *"I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative..."*;

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione dispone : *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*.

- l'articolo 3, comma 5, del D.lgs. 267/00 prevede: *"I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;

Precisato che:

- vari interventi normativi, da ultimo il decreto legislativo attuativo del cd. federalismo demaniale, hanno, *expressis verbis*, la finalità di valorizzare i beni dei soggetti pubblici ;

- dall'esame della giurisprudenza contabile emerge che il principio della fruttuosità dei beni pubblici non osta in ogni caso alla concessione a titolo gratuito di un bene, poiché *il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata;*

- anche se il comodato, in quanto contratto gratuito, costituisce una forma di utilizzo infruttifera, e dunque non in linea con il principio della redditività dei beni patrimoniali disponibili, non risulta precluso a priori, per l'ente locale, ricorrere a tale negozio quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta «nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali (Corte dei Conti, Sez. reg.le contr. Veneto, parere 24 aprile 2009, n. 33);

- il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene

perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni. (Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012);
-all'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente locale giacché, stante la loro natura, essi vengono assoggettati, in linea di principio, alla disciplina privatistica (*ex multis* Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Lombardia, pareri 17 giugno 2010, n. 672 e 13 giugno 2011, n. 349.).

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

Visto:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 1 (Croce Alessandro), resi in maniera palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1- **di approvare** il regolamento per l'utilizzo dei locali comunali allegato alla presente deliberazione;
- 2- **di dichiarare**, con separata votazione, Con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 1 (Croce Alessandro), resi in maniera palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CERCEPICCOLA

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 26.05.2016)

ART.1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei locali di proprietà comunale disponibili. Detti locali di seguito saranno denominati "locali"

ART.2

- 1) I locali sono a disposizione della cittadinanza e delle Associazioni di Cercepicola per riunioni, convegni, mostre e per ogni altra forma di attività collettiva di carattere culturale, sociale, ricreativo, sportivo, politico ed economico. Pertanto avranno diritto ad ottenere l'utilizzo dei predetti locali soggetti privati, la Parrocchia, associazioni culturali, ricreative, sindacali, sportive, gli istituti scolastici nonché i partiti politici e gli organismi economici aventi uno scopo sociale.
- 2) Ai soggetti privati potrà essere concesso l'uso dei locali indicati al precedente art.1.

ART.3

- 1) Non sarà concesso l'uso dei locali del presente regolamento agli organismi che perseguono soltanto scopo di lucro.

ART.4

- 1) Nei locali comunali disponibili possono trovare collocazione le sedi delle varie associazioni che siano regolarmente costituite e con sede in questo Comune.

ART.5

- 1) La concessione in godimento dei locali per un periodo di tempo che va dai quaranta giorni sino ai tre anni avviene, previa istanza scritta del richiedente ed a seguito di apposita procedura di affidamento espletata dal responsabile del servizio interessato sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale.
- 2) Nell'ipotesi prevista al comma precedente, l'Amministrazione comunale regolerà il rapporto mediante convenzione, avente durata massima di tre anni e nella quale sarà espressamente previsto:
 - la possibilità di revoca della concessione per pubblica utilità, a semplice comunicazione dell'Ente;
 - il divieto di rinnovo tacito della concessione;
 - l'obbligo di assumere gli oneri delle spese di pulizia, riscaldamento e dei consumi elettrici, qualora l'uso sia gratuito;
 - la possibilità per l'ente comunale di utilizzare in qualsiasi momento il locale anche in costanza di rapporto concessorio.

ART.6

- 1) L'ammissione all'utilizzo di tutti i locali comunali oggetto del presente regolamento per periodo di tempo, anche non continuativi, complessivamente inferiori a 24 ore e fino a un massimo di giorni **quaranta** è autorizzata dal responsabile del servizio competente, previa richiesta scritta da presentarsi almeno tre giorni prima dell'inizio delle attività.
- 2) Il responsabile provvederà al rilascio o al diniego dell'autorizzazione compatibilmente con gli eventuali impegni verso precedenti richiedenti, dando risposta motivata entro e non oltre tre giorni dalla richiesta. A tal fine si terrà un registro delle prenotazioni.
- 3) I locali saranno concessi in uso con gli arredi in dotazione. Qualora il richiedente abbia necessità di un diverso allestimento dovrà specificarlo sul modulo di richiesta, in caso contrario non sarà possibile autorizzare detto allestimento.

- 4) I locali, fatta eccezione per quelli ubicati nella sede comunale, sono a disposizione anche per tenervi riunioni conviviali a scopo ricreativo. Le richieste potranno essere presentate almeno **TRE giorni** prima della data di utilizzo.

In presenza di più richieste per lo stesso giorno di utilizzo, si seguirà l'ordine cronologico della presentazione delle istanze.

ART.7

- 1) L'utilizzo dei locali per periodi di tempo, anche non continuativi, compresi tra un minimo di **60 minuti ed un massimo di 48 ore**, nell'arco di una settimana, è gratuito per la Parrocchia, per i partiti politici nel corso delle campagne elettorali, per le Associazioni culturali e sportive che abbiano sede legale nel territorio di Cercepiccola qualora l'uso non preveda alcun pagamento di biglietti di ingresso.
- 2) L'utilizzo dei predetti locali per periodi di tempo più lunghi è subordinato al versamento degli oneri conseguenti determinati dalla Giunta comunale, con deliberazione soggetta a revisione annuale da parte del medesimo organo;

ART.8

- 1) Le operazioni di apertura e chiusura dei locali devono essere effettuate dal richiedente o da un suo incaricato, previa consegna delle chiavi da parte del responsabile del servizio competente. Il richiedente è tenuto alla riconsegna delle chiavi entro il primo giorno non lavorativo successivo all'utilizzo degli stessi.

ART.9

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla vigilanza e alla custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature avuti in concessione e quindi sarà ritenuto responsabile di ogni danno derivato da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.
- 2) Il concessionario assume ogni responsabilità civile anche verso gli altri partecipanti alle riunioni e / o manifestazioni.
- 3) Il concessionario ha, inoltre, l'obbligo di acquisire tutti gli eventuali pareri e/o autorizzazioni necessarie, di volta in volta, in relazione all'uso ed ottemperare alla normativa in materia di sicurezza anche durante i pubblici spettacoli nonché alla normativa in materia di oneri spettanti alla SIAE. L'agibilità dei locali resta comunque di competenza dell'Amministrazione comunale che è tenuta ad informare il richiedente delle condizioni e dei limiti di tale agibilità.
- 4) I locali dovranno essere usati con la dovuta diligenza e con il proposito, trattandosi di beni della comunità, di conservarli perché tutti ne possano fruire.
- 5) In particolare:
 - è fatto divieto assoluto di affiggere manifesti, cartelloni, striscioni od altro sulle pareti;
 - è tuttavia consentito esporre manifesti su appositi pannelli provvisti di strutture portanti autonome e mobili. Ogni altro tipo di esposizione che preveda l'installazione di strutture tecniche diverse dovrà essere preventivamente richiesta e quindi autorizzata;
 - è obbligatorio ritirare tutto il materiale usato per l'allestimento, che non sia stato messo a disposizione dell'Amministrazione, immediatamente dopo il termine della manifestazione stessa;
 - è fatto obbligo di lasciare i locali puliti dopo l'uso e sgomberi di attrezzature del concessionario
 - è consentita l'eventuale installazione di lampade, proiettori etc... con spesa a carico dei richiedenti e previa autorizzazione dell'ufficio competente;

- nei locali è in ogni caso vietato l'uso e la somministrazione di sostanze alcoliche, di stupefacenti e vige il divieto di fumare.

ART.10

- 1) Ogni volta che i locali vengono utilizzati, il concessionario ha l'obbligo di verificare che tutto venga lasciato in ordine, le luci spente, che tutte le persone siano uscite e le porte di accesso risultino chiuse.
- 2) Dopo l'uso, nel primo giorno lavorativo successivo, il concessionario ha facoltà di invitare l'incaricato del comune ad effettuare un sopralluogo al fine di constatarne il corretto uso, segnalando eventuali inconvenienti, danni o rotture.

ART.11

Durante l'utilizzo l'Amministrazione comunale ha comunque facoltà di vigilare a mezzo del proprio personale o di propri incaricati, sulla corretta applicazione del presente regolamento.

ART.12

- 1) Qualora gli incaricati del Comune accertino danni all'immobile, ai mobili e alle suppellettili ovvero accertino la violazione degli obblighi posti nella autorizzazione, verrà fatta contestazione al concessionario.
- 2) Di quanto sopra verrà redatto un verbale con l'impegno dell'utente al risarcimento.
- 3) Fino a quando il danno non sarà risarcito l'associazione responsabile non avrà diritto ad ottenere ulteriormente l'utilizzo dei locali.

ART.13

Le concessioni potranno sempre essere revocate per motivi di ordine pubblico, in caso di mancato rispetto del presente regolamento ovvero in caso di mancata osservanza della convenzione sottoscritta ai sensi del precedente articolo 5.

ART.14

Per quanto non previsto dal presente regolamento, la concessione di utilizzo è regolata dalle norme del codice civile in materia di comodato precario.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della esecutività della deliberazione di approvazione. Le convenzioni in essere, in ogni caso, continuano ad essere valide fino alla scadenza.

Dalla data di esecutività del presente regolamento è abrogato ogni atto o disposizione approvati dal Comune di Cercepiccola relativi alla regolamentazione della materia in oggetto.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to NARDACCHIONE MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to Fabio Fariello

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della L. n. 69/2009) il giorno 01-06-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1, D.L. n. 267/2000);

IL Segretario Comunale
F.to Fabio Fariello

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 26-05-2016
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 01-06-2016

IL Segretario Comunale
F.to Fabio Fariello

Timbro

È copia all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, li 01-06-2016



IL Segretario Comunale
Fabio Fariello